

Numero 2

Settembre/Ottobre 2021



In collaborazione con



L&C Consulting s.r.l.

Rassegna di giurisprudenza

INDICE

Giurisprudenza nazionale

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) – Sentenza del 28/10/2021 n. 972

Il CGARS, attenendosi alle statuizioni della Corte di Giustizia Europea in sede di rinvio pregiudiziale, conferma l'unicità del ruolo dell'Ente Nazionale di accreditamento e il conseguente obbligo degli Organismi stabiliti nello Stato membro di richiedere l'accreditamento esclusivamente a tale Ente.

Unico organismo nazionale; pubblici poteri; compiti di Accredia; esclusiva. 4

Consiglio di Stato – Sentenza del 13/09/2021 n. 6271

Possesso delle certificazioni di qualità dei sistemi aziendali richieste dalla *lex specialis* di gara al "soggetto che eseguirà i lavori" in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale - Obbligo di dimostrare il requisito da parte di tutti i componenti del RTI: Sussiste. Possibilità di avvalimento interno al raggruppamento della certificazione di qualità dei sistemi aziendali nel caso specifico: Non sussiste.

Possesso dei requisiti di partecipazione; avvalimento delle certificazioni della qualità; requisito inscindibile; avvalimento interno; Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 6

Consiglio di Stato – Sentenza del 12/10/2021 n. 6845

Indice di protezione agli urti – Rapporto di prova rilasciato da un Laboratorio non accreditato per la specifica prova – Necessità dell'accreditamento nel caso di mancata previsione nella *lex specialis* del relativo obbligo: Non sussiste.

Dimostrazione del requisito; accreditamento volontario. 9

Consiglio di Stato – Sentenza del 03/09/2021 n. 6212

Avvalimento dell'attestazione SOA: implica necessariamente anche l'avvalimento della sottostante certificazione di qualità – Riferimento nel contratto di avvalimento a "tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto e la qualificazione dell'ausiliata" con elencazione: è sufficiente.

Attestazione SOA; avvalimento della certificazione di qualità; avvalimento dell'attestazione SOA. 10

Consiglio di Stato – Sentenza dell'11/08/2021 n. 5850

Produzione di certificazione scaduta in sede di gara – Necessità di attivazione del soccorso istruttorio: Sussiste.

Circolari Accredia - Art. 103, comma 2, DL n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") - Proroga *ex lege* della validità del certificato scaduto durante il periodo della pandemia: Sussiste.

Certificazione scaduta; Soccorso istruttorio; Circolari Accredia.

11



Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS)

Sentenza del 28/10/2021 n. 972

La sentenza n. 972/2021 del giudice amministrativo di appello della Regione Sicilia rappresenta il momento conclusivo del contenzioso che aveva dato origine alla pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea nella causa C-142/20 (v. Osservatorio n. 1 Luglio/Agosto 2021).

Il CGARS, come previsto dai Trattati, si è espresso conformemente alle indicazioni ricevute dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza citata, ribadendo i principi dalla stessa enunciati e, in particolare:

*"1) L'articolo 4, paragrafi I e 5, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93, devono essere interpretati nel senso che **essi ostano all'interpretazione di una legislazione nazionale secondo la quale l'attività di accreditamento può essere svolta da organismi diversi dall'unico organismo nazionale di accreditamento**, ai sensi dello stesso regolamento, **aventi sede in uno Stato terzo**, quand'anche tali organismi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino, in particolare mediante accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di detto unico organismo nazionale di accreditamento.*

2) L'esame della seconda questione pregiudiziale – ovverosia se il Regolamento Ce n. 765 del 2008, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell'Organismo unico, violi i principi del diritto primario dell'Unione europea e, in particolare, i principi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, il divieto di disparità di trattamento, nonché le regole in materia di concorrenza - non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità delle disposizioni del capo II del regolamento n.765/2008 alla luce degli articoli 56 e 102 TFUE nonché degli articoli 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

La Corte di Giustizia Europea, difatti, ha correttamente inquadrato l'attività di accreditamento come **partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri** ai sensi dell'articolo 51 TFUE, che non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni che paventano una distorsione del principio di libera concorrenza.

Unico organismo nazionale

Pubblici poteri

Esclusiva

Il CGARS ha anche respinto le richieste del Laboratorio ricorrente – accreditatosi presso un ente di accreditamento di uno Stato terzo dopo che Accredia aveva verificato la carenza originaria di una serie di requisiti necessari per completare positivamente il percorso - di rivolgersi nuovamente alla Corte di Giustizia, insistendo ancora sul presunto contrasto tra le disposizioni del Regolamento n. 765/2008, nella parte in cui prevedono che l'attività di accreditamento sia esercitata a titolo esclusivo dall'unico organismo nazionale, e gli artt. 20 e 21 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il Consiglio Siciliano, difatti, ha condivisibilmente osservato che la Corte di Giustizia Europea è stata chiarissima nelle proprie statuizioni e, pertanto, non vi è margine per ulteriori dubbi interpretativi, atteso che – come ricordato anche dalla difesa di Accredia – la Corte ha esplicitamente affermato gli artt. 21 e 21 della Carta *“non possono essere utilmente invocati per mettere in discussione l'obbligo di principio per gli organismi di valutazione della conformità di essere accreditati da tale unico organismo, che beneficia di prerogative dei pubblici poteri, nello Stato membro in cui essi sono stabiliti.”*

Compiti di Accredia

Il CGARS ha anche respinto il motivo di appello fondato sulla presunta inammissibilità dell'intervento in giudizio di Accredia, diretto a contrastare il ricorso presentato dal Laboratorio. La Corte siciliana, difatti, ha riconosciuto che Accredia, essendo l'Ente unico di accreditamento nazionale, *“ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura; in tale veste garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente”*. Lo svolgimento della citata funzione determina la sussistenza in capo ad Accredia di un interesse indiretto e riflesso alla difesa del ruolo attribuitole dal Regolamento n. 765/2008.

Approfondimento

Nel processo amministrativo, a norma dell'art. 28 del D.Lgs. 104/2010, chiunque non sia parte del giudizio ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova, purché non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni.

L'intervento può essere *“ad adiuvandum”* quando l'interveniente vuole appoggiare le argomentazioni del ricorrente e aiutarlo, appunto, a vedere il proprio ricorso accolto. Quando, invece, chi interviene ha interesse a che il ricorrente veda rigettata la propria impugnazione, l'intervento si definisce *“ad opponendum”*.

Come detto, è però indispensabile che vi sia un interesse concreto e attuale, per quanto eventualmente indiretto, all'esito del giudizio. I Giudici amministrativi hanno ritenuto che Accredia, associazione privata investita di pubblici poteri, ha interesse ad intervenire nei giudizi in cui si discute del ruolo e delle prerogative dell'Ente unico di accreditamento nazionale.



Consiglio di Stato

Sentenza del 13/09/2021 n. 6271

Si tratta di una sentenza molto interessante in quanto affronta, da una peculiare angolazione, il tema dell'avvalimento della certificazione di qualità dei sistemi aziendali e la dimostrazione del possesso di quest'ultima da parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di specie, la *lex specialis* di gara, nell'ambito dell'affidamento di un appalto integrato, prescriveva quale requisito di partecipazione alla gara, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 da parte del "soggetto che eseguirà i lavori".

Possesso dei requisiti di partecipazione

L'appellante sosteneva che fosse sufficiente il possesso della certificazione di qualità in capo alla sola mandataria del raggruppamento, mentre il controinteressato affermava che la legge di gara, riferendosi indistintamente all'esecutore dei "lavori", senza specificare una particolare tipologia di questi ultimi, obbligava ciascuno dei componenti del raggruppamento di tipo orizzontale (che avrebbero, perciò, tutti eseguito *pro quota* i "lavori" oggetto di affidamento) a dimostrare il possesso della certificazione richiesta.

Quest'ultima tesi è quella condivisa dai Giudici di Palazzo Spada, i quali hanno osservato che "dal punto di vista sistematico, trattandosi di requisito tecnico attestante la capacità di eseguire i lavori secondo standard qualitativi predefiniti, la mancata specificazione delle prestazioni contrattuali per le quali era richiesto, comporta la necessità che esso sia posseduto da tutte le imprese del raggruppamento in quanto tutte impegnate ad eseguire, per quote differenziate, le medesime prestazioni contrattuali (cfr. Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2019 n. 606, riferita ad appalto di servizi ma con principi di diritto valevoli anche per il presente appalto integrato, per il quale, come detto, la certificazione di qualità è richiesta senza differenziare le categorie di lavori) tenuto peraltro conto della ripartizione interna al R.T.I. di tipo orizzontale" (N.B. per l'approfondimento della distinzione tra raggruppamento orizzontale e raggruppamento verticale confronta il n. 1 dell'Osservatorio).

Il Consiglio di Stato, chiarito quanto precede, analizza poi un altro importante aspetto: quello dell'effettività dell'avvalimento della certificazione di qualità interno al RTI.

Avvalimento delle certificazioni di qualità

Il Collegio ha riformato la sentenza di primo grado, con la quale il TAR Liguria, riprendendo un orientamento più risalente della giurisprudenza amministrativa, aveva del tutto escluso – se non in casi eccezionalissimi – la stessa possibilità di "prestare" il requisito della certificazione di qualità, trattandosi di un requisito soggettivo, afferente "il modo di essere" dell'impresa.

Il Consiglio di Stato ritiene di aderire, invece, all'orientamento ormai consolidato nella prevalente giurisprudenza (ex multis Ad. Plen Cons. Stato 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765; Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730) che ammette l'avvalimento della certificazione di qualità, ritenendo che la portata "soggettiva" del requisito, nel senso che si tratta di un requisito che caratterizza il "modo di essere" di un determinato operatore economico, non sia comunque ostativa all'avvalimento.

In particolare, il Collegio sottolinea che la certificazione di qualità ISO 9001:2015 garantisce che l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa avvenga secondo un'organizzazione dei processi produttivi rispondente ai parametri all'uopo predefiniti, la quale è di pertinenza soggettiva, soltanto perché propria dell'impresa nei cui confronti l'organismo qualificato ha attestato il rispetto dei citati standard qualitativi (cfr. Cons. Stato, V, n. 606/19, citata; 16 marzo 2020, n. 1881).

Il Collegio esclude anche che all'avvalimento della certificazione di qualità si applichi il comma 1 dell'art. 89, nella parte in cui impone che, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto i titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, la prestazione per la quale tali requisiti sono richiesti venga svolta direttamente dall'ausiliaria.

Requisito inscindibile

Tutto ciò premesso, viene però ribadito che nel caso di avvalimento della certificazione di qualità è indispensabile che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (cfr. Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; 18 marzo 2019, n. 1730).

Viene, quindi, confermato dal Consiglio di Stato che si tratta di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile", nel senso che la medesima organizzazione aziendale (comprensiva, non solo del personale operativo, ma anche di quello preposto al controllo di qualità, degli audit periodici e delle procedure del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001) non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliaria e messa a disposizione dell'ausiliata.

Avvalimento interno

Quindi, sebbene il Consiglio di Stato ritenga che sia in astratta ipotesi possibile anche l'avvalimento della certificazione di qualità interno al raggruppamento temporaneo di concorrenti, nel concreto considera la fattispecie possibile solo nel caso in cui l'ausiliaria svolga un tipo di prestazione per la quale la certificazione oggetto di prestito non è richiesta dalla legge speciale di gara.

Poiché, tuttavia, nel caso di specie la *lex specialis* richiedeva il possesso della certificazione indistintamente a tutti gli esecutori dei lavori, senza distinguere tra le varie categorie, ad avviso del Collegio non sarebbe stato

possibile l'avvalimento interno, in quanto – trattandosi come detto di requisito inscindibile – prestando la certificazione ad altra impresa del raggruppamento, l'ausiliaria se ne sarebbe privata e, pertanto, comunque almeno un componente del RTI non avrebbe soddisfatto il requisito, con la conseguenza che l'intero raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso.

Principio

Il medesimo certificato di qualità non può essere "speso" contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione, perché altrimenti:

- o l'ausiliaria si priverebbe del requisito ceduto/prestato all'altro componente del raggruppamento, divenendo così a sua volta carente del requisito richiesto dalla disciplina di gara in capo a tutti i componenti del R.T.I.;
- o il requisito soggettivo verrebbe inopinatamente duplicato da parte dei medesimi concorrenti raggruppati, in violazione della disciplina euro-unitaria ed interna sull'avvalimento.

Approfondimento

L'avvalimento consiste nel "prestito" da parte di un soggetto terzo ad un operatore economico che ne sia sprovvisto, di uno o più requisiti necessari per la partecipazione ad una gara pubblica.

L'avvalimento si dice "interno" quando il soggetto che mette a disposizione il requisito mancante (c.d. Ausiliario) è un componente della medesima aggregazione di concorrenti della quale fa parte anche l'operatore economico che beneficia dell'avvalimento. In questo caso non opera il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata.

Tuttavia, l'avvalimento interno ad una aggregazione di concorrenti può essere effettuato limitatamente ai requisiti ulteriori rispetto a quelli che l'impresa ausiliaria utilizza in proprio per partecipare alla gara. In altre parole, il prestito può avere ad oggetto solo i requisiti eccedenti quelli già utilizzati dall'ausiliario.



Consiglio di Stato

Sentenza del 12/10/2021 n. 6845

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato veniva contestato il rispetto, da parte del prodotto offerto dall'impresa aggiudicataria, dell'indice di resistenza agli urti richiesto dai documenti di gara.

Dimostrazione del requisito

A dimostrazione del rispetto della caratteristica tecnica in questione, l'aggiudicataria aveva prodotto un documento proveniente da un laboratorio non accreditato, ritenuta dall'appellante inidonea, trattandosi di un mero rapporto di prova di parte.

Poiché, tuttavia, la *lex specialis* di gara non era stata esplicita nel richiedere che il grado di resistenza agli urti venisse dimostrato attraverso un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che fosse sufficiente una "certificazione" del requisito da parte di un soggetto terzo, specializzato nel testing di prodotti, ancorché privo dell'accREDITAMENTO.

AccREDITAMENTO volontario

Ad avviso del Consiglio di Stato, ai fini dell'attribuzione dell'indice IK, Accredia opera come soggetto privato, su base volontaria e facoltativa e dunque si tratterebbe di un accREDITAMENTO volontario, e non richiesto dalla legge generale né da quella speciale di gara.

Questa sentenza conferma l'importanza, per le stazioni appaltanti, di una corretta formulazione dei documenti di gara, ove le stesse vogliano avere una effettiva certezza in ordine alla rispondenza dei prodotti offerti in gara alle specifiche tecniche.

L'art. 82 del D.Lgs. 50/2016, al comma primo, stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità". Lo stesso articolo precisa che "Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accREDITATO a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accREDITAMENTO, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Stando alla decisione assunta dal Collegio, si deve presumere che i documenti di gara non facessero riferimento ad un rapporto di prova rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.



Consiglio di Stato

Sentenza del 03/09/2021 n. 6212

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato verte sull'avvalimento della certificazione di qualità nel caso in cui oggetto del prestito sia anche l'attestazione SOA.

Attestazione SOA

Come noto, nell'attuale sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, basato – per importi superiori a 150.000 euro – sull'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi della norma ISO 9001 è un prerequisito per poter ottenere la qualificazione in classifica III o superiori.

Avvalimento della certificazione di qualità

Nel caso di specie, veniva contestato il contratto di avvalimento, in relazione alla messa a disposizione della certificazione di qualità, per carenza ed indeterminazione degli elementi essenziali, non avendo l'ausiliario messo a disposizione, secondo quanto ritenuto dalla ricorrente, alcuno degli elementi o risorse, materiali o immateriali, tipizzate a fondamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (né struttura organizzativo-gestionale, né responsabile della qualità né procedure operative aziendali né manuale operativo).

Il disciplinare di gara prevedeva, in proposito, che *"l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente ed indissolubilmente connesso alla pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione di qualità"*.

Il Collegio, ritenuto che le SOA, *"nel momento in cui rilasciano la relativa certificazione, attestano l'idoneità di un operatore economico ad eseguire lavori fino alla concorrenza della classifica assegnata, nonché il possesso delle certificazioni di qualità da parte degli operatori economici muniti di SOA"*, ha concluso che l'avvalimento dell'attestazione SOA in una determinata categoria e classifica presuppone anche l'avvalimento delle procedure operative di qualità secondo la normativa europea di riferimento, connesse alla categoria di lavorazione e relativa classifica messa a disposizione dall'ausiliario, la cui coerenza con gli aspetti gestionali dell'impresa riferiti alle categorie e classifica, per cui viene riconosciuta la SOA, è attestata proprio dall'organismo certificatore accreditato ai sensi delle norme europee. Il Collegio ricorda che la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2932) ha chiarito che, di regola, è l'attestazione SOA a dare conto anche dell'esistenza della certificazione di qualità; e, in linea generale, ha affermato che *"quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliario metta a disposizione dell'ausiliata l'intera"*

Avvalimento della attestazione SOA

organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse" (cfr., Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852)

Secondo il Consiglio di Stato, pertanto "se è vero che ai fini della qualificazione per i lavori pubblici è necessaria e sufficiente la SOA, che implica anche la sottostante certificazione di qualità, è altrettanto vero che l'avvalimento della SOA in una determinata categoria di lavorazione, e per una certa classifica, si traduce anche nel contestuale avvalimento della certificazione di qualità connessa alla medesima categoria."

Approfondimento

Le Società Organismi di Attestazione non sono organismi accreditati ai sensi del Regolamento n. 765/2008.

La loro capacità di svolgere il ruolo di attestazione è verificata da ANAC che rilascia l'autorizzazione ad operare quali SOA sulla base di un'istanza presentata dalle società interessate e corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento per la costituzione delle SOA.



Consiglio di Stato

Sentenza dell'11/08/2021 n. 5850

La sentenza esamina due aspetti rilevanti.

Certificazione scaduta

Da un lato, il Collegio analizza il potere/dovere di attivare la procedura di soccorso istruttorio nell'ipotesi in cui venga prodotta in sede di gara una certificazione scaduta.

I giudici di Palazzo Spada concordano con la ricorrente sulla sussistenza dell'obbligo per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio o richiedere chiarimenti o la regolarizzazione del documento prodotto, laddove vi fosse stata comunque la dichiarazione dell'operatore economico in ordine al possesso della certificazione richiesta dai documenti di gara per l'attribuzione di un punteggio premiale, in particolare nel caso in cui la *lex specialis* della procedura non richiedesse obbligatoriamente la produzione di una copia conforme della dichiarazione stessa.

Soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile il soccorso istruttorio anche nell'ipotesi in cui la certificazione in corso di validità prodotta in sede di integrazione documentale fosse stata rilasciata da ente certificatore diverso da quello che aveva rilasciato la certificazione scaduta, sempre che il possesso della certificazione in corso di validità fosse precedente alla partecipazione alla gara. Ad avviso del Collegio, difatti, quello che rileva è la sostanza del requisito e non l'identità del soggetto certificatore.

Dall'altro lato, il Collegio valuta l'applicabilità dell'art. 103 del c.d. Cura Italia, anche alle certificazioni accreditate.

A riguardo il Consiglio di Stato osserva, altresì, che la certificazione prodotta in gara non era in effetti scaduta, in quanto ai sensi del Decreto Cura Italia (D.L. 18/20), pubblicato nel periodo emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, nonché delle circolari Accredia, l'efficacia delle certificazioni in scadenza nel citato periodo era prorogata *ex lege*.

A questo proposito dovrebbe chiarirsi che l'art. 103 del c.d. Cura Italia si riferisce alle attività propriamente di carattere amministrativo. I procedimenti di rilascio delle certificazioni accreditate sono in generale attività di carattere privatistico sebbene in taluni casi possano coinvolgere aspetti autorizzativi o abilitanti che, invece, hanno connotazione di procedimento amministrativo.

Quindi l'art. 103, salvo alcune specifiche eccezioni che sono state oggetto di provvedimenti ministeriali (es. la circolare N. 18/2020 del Ministero dell'Ambiente in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del DPR 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra), non dovrebbe poter avere – come invece ritenuto dal Consiglio di Stato – un impatto diretto sui procedimenti di rinnovo delle certificazioni esistenti.

Circolari Accredia

Tuttavia, in considerazione della difficoltà – in taluni casi impossibilità – di svolgere, da parte degli Organismi Accreditati le attività propedeutiche al rinnovo delle certificazioni in scadenza a causa della nota situazione pandemica, l'Ente Nazionale di Accreditamento Italiano, Accredia, ha adottato una specifica circolare tecnica (DC 06/2020, che sostituisce la circolare tecnica n. 02/2020 e integra la n. 04/2020) con la quale è stato stabilito che le attività di certificazione possono essere posticipate per tutti i sistemi di gestione, prodotto volontario per un massimo di 6 mesi e, conseguentemente, anche i relativi certificati scaduti o in scadenza possono essere prorogati di 6 mesi senza perdita di validità.

Va osservato, tuttavia, che nel caso di specie la certificazione in questione era la SA8000, ovvero uno standard internazionale sulla responsabilità sociale che non rientra nell'ambito di operatività degli organismi accreditati da Accredia.

